

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 66

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore BOLDI)

approvata nella seduta del 23 novembre 2010

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE LE REGOLE E I PRINCIPI
GENERALI RELATIVI ALLE MODALITÀ DI CONTROLLO DA
PARTE DEGLI STATI MEMBRI DELL'ESERCIZIO DELLE COM-
PETENZE DI ESECUZIONE CONFERITE ALLA COMMISSIONE
(COM(2010) 83 DEF.) (ATTO COMUNITARIO N. 66)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

—————

Comunicata alla Presidenza il 29 novembre 2010

—————

La Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto comunitario n. 66, «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2010) 83 def.)»;

considerato che la proposta di regolamento in oggetto mira, in attuazione dell'articolo 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), a stabilire preventivamente le modalità di controllo, da parte degli Stati membri, sull'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione europea in relazione a tutti gli atti legislativi che richiedano condizioni uniformi di attuazione nell'intera Unione;

premesso che, nel corso dell'esame dell'atto comunitario n. 66, si è convenuto sull'opportunità di analizzare contestualmente anche i principi generali connessi all'altra tipologia di atti introdotta dal Trattato di Lisbona, gli atti delegati, del resto strettamente connessi alle misure di esecuzione dal punto di vista concettuale;

tenuto conto che il punto di vista della Commissione europea sul campo di applicazione della delega di potere è illustrato dalla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Attuazione dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea» (COM(2009) 673 def.);

valuta complessivamente con favore:

– il progressivo delinarsi, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, di un ordinamento giuridico europeo strutturato e complesso, con la previsione, accanto alle fonti primarie (gli «atti legislativi» propriamente detti, articolo 289 del TFUE), anche di norme secondarie (atti delegati *ex* articolo 290 ed atti di esecuzione *ex* articolo 291);

– lo sforzo in corso, ad opera delle istituzioni dell'Unione, per la sistematizzazione di tale nuovo ordinamento;

riconosce l'importanza che le norme secondarie sono destinate ad assumere, come già si evince dalla frequenza con cui clausole di delega sono state inserite in atti preparatori della legislazione dell'Unione e dall'intenso dibattito sviluppatosi tra le istituzioni dell'Unione in relazione al documento COM(2010) 83;

con particolare riferimento alla proposta legislativa in esame, impegna il Governo:

a sostenere la creazione di un comitato d'appello per le questioni particolarmente delicate connesse alla difesa commerciale, onde consentire

agli Stati membri di esercitare con maggiore efficacia le proprie prerogative in materia di controllo delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione;

a proferire il massimo impegno per far sì che, all'interno del comitato d'appello, le votazioni in materia di difesa commerciale, ed in particolare di normativa anti-*dumping* ed anti-sussidi, avvengano sempre ed in ogni caso a maggioranza qualificata così da tutelare gli interessi dell'industria europea e da vanificare eventuali iniziative improprie di *lobbying* da parte di Paesi terzi. In tale ambito, appare inaccettabile la previsione di un periodo di tre anni nel quale le votazioni avverrebbero a maggioranza semplice;

ad appoggiare, in linea di massima, ogni estensione del numero di settori per i quali è prevista la sede d'esame e l'obbligo di votazione sulle misure di esecuzione.

Per quanto concerne l'istituto della delega legislativa, richiama in primo luogo il disposto letterale del TFUE, il cui articolo 290, paragrafo 1, recita: «Un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo. Gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere»;

prende atto della tendenza, da parte della Commissione europea, a fare un uso estensivo della delega legislativa, sia nel senso della indeterminatezza nella durata (con deleghe conferite senza scadenza temporale, salvo obiezione o revoca ad opera del Parlamento europeo o del Consiglio), sia nella portata (come nel caso della proposta legislativa COM(2010) 475 def., che istituisce uno spazio europeo ferroviario unico, il cui articolo 60 autorizza la Commissione ad adottare atti in grado di modificare virtualmente tutti gli allegati dell'atto legislativo «alla luce dell'esperienza acquisita», senza che sia stabilito *a priori* come l'esperienza potrà guidare la Commissione nella revisione);

richiama il contenuto delle risoluzioni del Parlamento europeo sulle nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del Trattato di Lisbona, del 7 maggio 2009, paragrafi 66-73, e sul potere di delega legislativa, del 5 maggio 2010, nonché della risoluzione approvata il 12 febbraio 2010 dal *Bundesrat* tedesco (n. 875/09), relativa alla Comunicazione della Commissione sulla delega, nella quale si afferma in modo inequivoco che «la soluzione auspicata dalla Commissione, che prevede, di massima, la rinuncia totale a qualsiasi limitazione temporale delle deleghe di potere, si porrebbe in contrasto con l'intenzione originaria, sancita dall'articolo 290, paragrafo 1, comma 2, del TFUE, di conferire deleghe unicamente per un periodo limitato»;

impegna il Governo ad intraprendere tutte le possibili iniziative, presso tutte le istituzioni dell'Unione, finalizzate a garantire:

– nella procedura di adozione di atti delegati, che sia assicurata la corretta interpretazione ed attuazione delle norme del TFUE, quale derivante da una mera analisi testuale dell'articolo 290, e che siano di conseguenza tutelate le prerogative dei Parlamenti nazionali all'interno del procedimento decisionale dell'Unione ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Posto, infatti, che l'articolo 290, paragrafo 1, comma 2, del TFUE non è ambiguo nel prevedere l'obbligo, per gli atti legislativi deleganti, di delimitare «esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere», il conferimento di una delega senza scadenza temporale o non adeguatamente circostanziata configura un vizio di legittimità dell'atto che, oltre ad essere eccepibile con le modalità previste dai Trattati, costituisce un *vulnus* alle prerogative dei Parlamenti nazionali. A questi ultimi spetta infatti, nelle materie di competenza concorrente, vigilare sulla migliore allocazione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri mediante il controllo del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Una delega che trasferisca a tempo indeterminato alla Commissione il potere di legiferare in settori, per quanto non essenziali, oggetto di competenza concorrente, priva altresì a tempo indeterminato i Parlamenti nazionali di parte delle loro prerogative, non potendo essi più svolgere alcuna verifica sull'operato della Commissione e alcuna valutazione sull'opportunità di rinnovare i medesimi principi e criteri di delega o di rinnovare la delega stessa;

– nella procedura di adozione degli atti di delega, che la disciplina prevista in ogni singolo atto sia il frutto di una valutazione caso per caso delle caratteristiche della materia ivi trattata, senza ricorrere alla ripetizione acritica di un modello predeterminato. La 14^a Commissione permanente ritiene infatti che la proposta del Parlamento europeo «che le istituzioni concordino una formula *standard* per (le) deleghe che verrebbe regolarmente inserita dalla Commissione nella proposta di atto legislativo» (paragrafo 68 della risoluzione del 7 maggio 2009) debba intendersi come identità di *ratio* e di contesto, e non necessariamente di puntuale contenuto.